

N. 1434

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore IULIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'opinione pubblica ha cambiato atteggiamento sulle case da gioco per i seguenti motivi:

1. il gioco non è più visto come attività losca e criminale ma come un momento ricreativo inquadrato nell'ambito dell'industria del tempo libero;

2. le case da gioco producono ricchezza sia perchè promuovono lo sviluppo del turismo locale con indubbi benefici per albergatori, ristoratori, eccetera, sia perchè coinvolgono direttamente centinaia di persone in qualità di dipendenti (mediamente 700 addetti circa);

3. la passione per il gioco si traduce in un crescente coinvolgimento della popolazione sia nelle forme legali di giocate collegate alle lotterie nazionali, ai concorsi settimanali legati al calcio, all'ippica ed al lotto, alle presenze crescenti negli ippodromi nazionali, sia purtroppo nelle forme illegali di scommesse clandestine;

4. consentire l'apertura di case da gioco in Italia significherebbe rompere il regime di oligopolio delle attuali quattro case da gioco ubicate tutte nel settentrione d'Italia nonchè distruggere il fiorente mercato del gioco clandestino gestito da organizzazioni criminali con fatturati di migliaia di miliardi;

5. dislocare sul territorio italiano un congruo numero di case da gioco significherebbe soprattutto per il cittadino del centro e del meridione d'Italia, non sottoporsi più a lunghi viaggi, anche all'estero, con conseguenti sacrifici economici, per godere di poche ore di *relax* e di divertimento;

6. fornire le zone turistiche del nostro Paese di case da gioco, così come in Europa è già stato fatto, significherebbe certamente invogliare le centinaia di migliaia di appassionati a conoscere le nostre bellezze

e a soggiornare molto più spesso nel nostro Paese.

Salerno, città turistica per vocazione, sta lavorando per sviluppare prepotentemente le sue potenzialità mai seriamente valorizzate negli anni passati.

Infatti, dopo aver subito tutto il dramma della progressiva deindustrializzazione del suo territorio, oggi si propone come città turistica del 2000 avviando un processo di riconversione dell'assetto territoriale mirato soprattutto alla valorizzazione delle bellezze naturali presenti nell'ambito del comune e della provincia di Salerno.

Il nuovo piano regolatore, redatto dal notissimo architetto spagnolo Bohigas, tende a riqualificare tutto il tessuto urbanistico nell'ottica del rilancio della città come massima espressione del turismo campano e meridionale. Tra l'altro, nella relazione presentata alla giunta comunale di Salerno nel mese di novembre 1994, l'architetto Bohigas ha individuato nell'ambito del territorio del comune di Salerno una zona da destinare alle attività dell'industria del tempo libero prevedendo l'istituzione di un casinò municipale.

Salerno infatti geograficamente rappresenta la cerniera tra le costiere amalfitana e sorrentina (indiscutibilmente località turistiche tra le più rinomate al mondo), la costiera cilentana (negli ultimi tempi oggetto di un crescente interesse da parte degli operatori turistici internazionali) e le zone archeologiche di Paestum, Pompei ed Ercolano.

Salerno è un importante nodo viario autostradale tra le arterie del centro-nord e l'unica autostrada che collega il centro al sud del paese (la Salerno-Reggio Calabria).

Dispone inoltre, nell'ambito del territorio provinciale, di un aeroporto (Pontecagnano) il cui prossimo potenziamento con l'au-

mento dei collegamenti nazionali ed internazionali, certamente contribuirà al rilancio del territorio del comune ed in genere della provincia di Salerno, favorendo l'incremento dei flussi turistici nelle rinomate località presenti sul territorio.

Oltre ad essere un importante nodo ferroviario, la città di Salerno è dotata di un porto commerciale tra i più importanti d'Italia e di due porti turistici che, ridisegnati e soprattutto potenziati nell'ambito della riqualificazione della città prevista dall'architetto Bohigas nel suo piano regolatore di prossima attuazione, assumono un'importanza strategica nel processo di inserimento della città di Salerno negli itinerari turistici internazionali.

Salerno è porta del meridione d'Italia in una regione che vanta due primati negativi: essere tra le più popolate del nostro Paese ed avere un altissimo tasso di disoccupazione.

Pertanto la casa da gioco a Salerno, inquadrata nell'ottica del rilancio della città in ambito prettamente turistico, così come stabilito dal nuovo piano regolatore generale di prossima adozione, significherà per la città un'occasione di lavoro stabile non solo per le centinaia di dipendenti della casa da gioco, ma soprattutto per tutte le attività direttamente collegate alla vita della casa da gioco stessa.

Sarà comunque tutto il territorio provinciale e regionale a beneficiare di tale iniziativa, in particolare le numerosissime località turistiche del salernitano, e campane in genere, beneficeranno dei flussi turistici che il richiamo della casa da gioco porterà sul territorio in ogni stagione dell'anno avviando quei meccanismi necessari per il decollo della «industria del tempo libero» che tali località turistiche meritano finalmente di avere.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Salerno.

2. Su richiesta del sindaco del comune di Salerno, previa deliberazione del consiglio comunale, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con apposito decreto dal presidente della giunta regionale della Campania. L'autorizzazione rilasciata ha durata ventennale e può essere rinnovata.

## Art. 2.

1. Il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco è adottato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale. Il regolamento dovrà contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto, per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot machines* oltre a quelli tradizionali;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risul-

tanze della gestione da parte degli organi competenti.

#### Art. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Salerno.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito o direttamente dal comune di Salerno attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Campania, predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica, in cui siano indicati:

a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario ed al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche di ciascuna sala da gioco;

d) la percentuale sui proventi lordi del gestore da devolvere al comune di Salerno, le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

#### Art. 4.

1. Nell'ambito della casa da gioco sono previsti spazi da destinare ad attività di ri-

storazione, vendita di tabacchi, esposizione permanente di prodotti dell'artigianato locale, mostre d'arte, nonchè locali da destinare ad attività culturali, musicali e teatrali.

2. In relazione agli spazi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 3.

#### Art. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Salerno con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate. Per la parte rimanente, i proventi devono essere utilizzati per la realizzazione di attività aventi finalità istituzionali, sociali e culturali, da svolgere anche in collaborazione con associazioni e cooperative pubbliche e private operanti nel territorio del comune di Salerno;

b) il 25 per cento alla provincia di Salerno che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 25 per cento alla regione Campania che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Salerno, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

#### Art. 6.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come locali pubblici.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di Salerno si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 8.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Salerno si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

